

CESARE LETTA

NOLET DELLA LEX IRNITANA E [- -]NSET DELLA LEX VILLONENSIS: UNA
PROPOSTA DI SOLUZIONE

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 128 (1999) 306–308

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

*NOLET DELLA LEX IRNITANA E [- - -]NSET DELLA LEX VILLONENSIS:
UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE**

1. Nella frase leggibile al cap. <LXIX>, lin. 13 della *lex Irnitana*, come ha mostrato Umberto Laffi, il verbo *nolet* (di lettura certa) darebbe un senso che sembra smentito dal contesto, giacché tra le condizioni previste perché il *iudicium pecuniae communis* abbia luogo in sede locale (ad opera dei decurioni), ci sarebbe che il convenuto rifiuti la sede giudiziaria locale: *et is quocum agetur ibi agi nolet*.

2. Di conseguenza, o *nolet* va corretto (per questo lo stesso Laffi aveva in un primo tempo proposto *volet*), o si deve supporre che *nolet* fosse precisato o limitato da qualcosa che nel testo di Irni è caduto.

3. Nella *lex Villonensis* la lettura egualmente certa [- - -]nset non può in alcun modo essere corruzione di *nolet*: sarebbe una corruzione paleograficamente e filologicamente inverosimile, non equiparabile alla corruzione *gens[e]rit* per *gesserit* che s'incontra in un altro frammento della *lex Villonensis*. D'altra parte, appare estremamente improbabile che *nolet* e [- - -]nset siano due varianti, soprattutto in considerazione del fatto che esse dovrebbero necessariamente dare lo stesso senso. Ricorrere, ad esempio, ad una duplice correzione, *volet* nella *lex Irnitana* e [co]nse<ntie>t nella *lex Villonensis*, sarebbe troppo dispendioso.

4. Il confronto tra *nolet* della *lex Irnitana* e [- - -]nset della *lex Villonensis* fa dunque propendere decisamente per la seconda delle eventualità prospettate sopra (punto 2): nel testo di partenza doveva figurare *nolet* seguito da una precisazione, terminante in [- - -]nset, che nel testo di Irni è meccanicamente caduta, mentre in quello di Villona potrebbe essere supposta in lacuna.

5. Per tale precisazione terminante in *nset* l'ipotesi più probabile mi sembra una formula condizionale, introdotta da *nisi* ("se non"), *nisi si* ("a meno che"), o *dum* ("purché"), che limitasse il significato di *nolet*, facendone risultare non un rifiuto assoluto del giudizio in sede locale, ma un'accettazione a determinate condizioni.

6. Se si ammette una formula introdotta da *nisi*, la frase in discussione sarebbe un periodo ipotetico in cui l'apodosi è espressa con l'indicativo futuro *nolet*; ne consegue che anche il verbo della protasi, da individuare certamente nella parola finale [- - -]nset, doveva essere al futuro. Una frase di questo tipo si trova anche altrove nella *lex Irnitana*, ad esempio nel cap. K: *res iudicari per eos dies, nisi inter omnes, quos inter it iudicium erit, et iudicem reciperatoresve eorum conveniet, ne sinunto*.

7. Per [- - -]nset le uniche integrazioni possibili sembrano [ce]nset o [pe]nset, rispettivamente un indicativo presente e un congiuntivo presente. Sembra quindi indispensabile un emendamento del tipo [ce]nse<bi>t o [ce]nse<bun>t se si pensa a *censeo*, o un più problematico [pe]ns<abi>t se si preferisce *penso*. Un emendamento che faccia di [- - -]nset un futuro sarebbe del resto indispensabile anche rifiutando l'ipotesi formulata al punto 4 e considerando [- - -]nset come variante di *nolet*.

A rigore, è possibile anche un futuro anteriore, nel qual caso si potrebbe anche ammettere qualcosa come [conse]nse<ri>t. La scelta tra le diverse soluzioni che ho prospettato dipende dalla possibilità di dare un senso plausibile alla frase e di proporre una ricostruzione del testo filologicamente accettabile.

8. Per quanto riguarda il significato, sembra da scartare una forma del verbo *penso*, la cui sfera semantica appare estranea alla terminologia della *lex*. Restano teoricamente possibili una forma di *censeo* e un futuro anteriore come *consenserit*. Ma poiché il verbo *consentio* non ricorre mai nella legge, mentre *censeo* compare più volte, appare più probabile che nel nostro caso si tratti di una forma di *censeo*. Da tale presupposto si dovrà partire per tentare di ricostruire il contenuto della supposta precisazione [nisi - - -]nset.

* Questa breve nota presuppone il lavoro di Umberto Laffi da poco apparso su questa stessa rivista (104, 1994, pp. 147–153) e tenta di dare una risposta ai quesiti con cui esso si conclude.

9. Poiché, in base al significato di *censeo*, sembra escluso che soggetto di [- -]nset possa essere *is quocum agetur*, l'ipotesi più naturale è che soggetto del verbo sia il senato locale, che infatti è ricordato subito dopo come l'istanza a cui toccherà il *iudicium*.

La prima restituzione a cui vien fatto di pensare è *[nisi de ea re senatus ce]nse<bi>t*. Ma è facile constatare che il consiglio dei decurioni non è mai chiamato *senatus* nella *lex*; e decisivo sembra il cap. XXX, da cui risulta che in base alla legge i consiglieri non avranno più diritto al titolo di *senatores*: ormai si parla solo di *decuriones conscriptive*, e così si verifica per tutta la legge.

10. Ritengo quindi che nella formula introdotta da *nisi* figurassero appunto per esteso *decuriones conscriptive*. Si potrebbe perciò restituire nel frammento villonense: *et is qu[ocum agetur ibi agi nolet nisi de eo decuriones conscriptive ce]nse<bun>t*. Riconosco, tuttavia, che una meccanica corruzione dal plurale *censebunt* al singolare *censet* appare meno probabile di un semplice scambio da *censebit* a *censet*. Si potrebbe allora supporre che la formula non si limitasse a richiedere una delibera del senato locale, ma precisasse anche che per essa occorre una maggioranza qualificata: *et is qu[ocum agetur ibi agi nolet nisi de eo m(aior) p(ars) decurionum conscriptorumve ce]nse<bi>t*.

È chiaro che in tal caso la restituzione risulterebbe troppo lunga perché possa trovar posto nelle lacune del frammento della *lex Villonensis*. Ma ritengo che la ripetizione del nesso *decurionum conscriptorumve* alla linea immediatamente successiva possa aver provocato anche nel frammento di Villona la caduta meccanica di una parte della frase. In pratica, mentre ad Irni sarebbe rimasta solo la parola iniziale *nolet*, a Villona sarebbero rimaste sia la parte iniziale che quella finale e sarebbe caduta solo l'indicazione del senato locale.

In definitiva proporrei queste restituzioni:

a) nella *lex Irnitana*:

13. *et {i} is quocum agetur, ibi agi nolet <nisi de eo m(aior) p(ars) decurionum conscriptorumve censebit>, de*

14. *eo decurionum conscriptorumve cognitio iudicatio litisque aestu-*

15. *matio esto*

b) nella *lex Villonensis*:

28. ... *et is qu[ocum agetur, ibi agi nolet]*

29. *[nisi <de eo m(aior) p(ars) decurionum conscriptorumve> ce]nse<bi>t, de eo decurion[um conscriptorumve]*

30. *[cognitio iu]dicatio lit[isque aestumatio esto].*

Per il testo così restituito, proporrei questa traduzione, prendendo come base quella data dal Laffi per il testo non integrato: "... e se colui nei confronti del quale si agirà non vorrà che si agisca in sede locale se su ciò non ci sarà una deliberazione della maggioranza dei decurioni o *conscripti*, su ciò sia competenza dei decurioni o *conscripti* indagare, giudicare e fissare l'ammontare dell'ammenda".

11. Va rilevato che, se alle linn. 28-29 del testo di Villona si restituisce nella lacuna solo *qu[ocum agetur ibi / agi ce]nset*, alla lin. 28 si avrebbero solo 30 lettere, contro le 38 delle linee 27 e 29 e contro le 39 della lin. 30. Con la restituzione che propongo, invece, si avrebbero 38 lettere anche alla lin. 28. Anche per questa via si ha dunque una conferma dell'ipotesi di partenza, che nel testo di Irni sia saltato qualcosa dopo *nolet* e che nel testo di Villona si debba ricostruire in lacuna qualcosa di più (almeno 9 lettere) del semplice *[ibi agi ce]nset*.

12. In teoria si potrebbero proporre restituzioni egualmente basate sul nesso *m(aior) p(ars) decurionum conscriptorumve*, ma introdotte da *dum* piuttosto che da *nisi*. Escluso che qui potesse esserci un *dum* con l'indicativo ("mentre"), bisognerebbe pensare a un *dum* col congiuntivo, ipotizzando nel frammento di Villona un errore *censet* per *censeat*. Ma una tale formula non sembra dare un senso soddisfacente.

Viceversa la formula ricostruita al punto 10 con *nisi* darebbe alla frase un senso plausibile ed eliminerebbe la contraddizione segnalata al punto 1. Risulterebbe infatti che tra le condizioni previste perché il *iudicium pecuniae communis* fosse affidato al senato locale c'era anche la dichiarazione del

convenuto di accettare il giudizio in sede locale solo a condizione che a giudicare non fosse il magistrato, bensì il senato. Evidentemente, in mancanza di tale dichiarazione, il giudizio poteva restare di competenza dei *duoviri iure dicundo*.

Si tratterebbe quindi di una disposizione analoga a quella contenuta nel cap. <LXVI> della *lex Irnitana*: l'irrogazione della multa spetta al magistrato, ma *si is cui ea multa dicta erit, aut nomine eius alius postulabit, ut de ea re ad decuriones conscriptosve referatur, de ea re decurionum conscriptorumve iudicium esto*.

13. Si potrebbe obiettare che *censeo* indica l'attività deliberativa e non quella giudiziaria dei decurioni. Ma ritengo che qui la clausola *nisi ... censebit* alluda ad una formale deliberazione con cui il consiglio dei decurioni decide di sottrarre il giudizio al giudice naturale (il magistrato locale giurisdicente), per attribuirselo. Non diversamente, nel cap. <LXVI> appena citato, si usa *ad decuriones ... referre* nell'enunciazione della condizione e *iudicium esto* in quella della disposizione che ne consegue.